

DM FONDI MUTUALIZZAZIONE – Scheda tecnica

Il decreto ministeriale approvato in Conferenza Stato Regioni a fine aprile è relativo alla disciplina dei fondi mutualistici per le perdite economiche causate da avversità atmosferiche/epizootie/fitopatie/infestazioni o per la stabilizzazione del reddito (Income stabilization tool – IST), riporta alcuni orientamenti importanti. In particolare l'articolato prevede:

- Articolo 1 e 2: definizioni e individuazione nel Mipaaf dell'autorità competente al riconoscimento, nonché l'individuazione dei possibili soggetti gestori del fondo. Tali gestori potranno essere **le cooperative agricole, i consorzi di cooperative agricole**, le organizzazioni di produttori e le unioni/associazioni di organizzazioni di produttori, i consorzi di difesa e le loro forme associate, e le reti d'impresa. I fondi di mutualizzazione potranno altresì essere costituiti dai medesimi soggetti sopra richiamati. L'articolato definisce anche i tipi di fondo costituibili (mutualizzazione, fondo per rischi climatici e sanitari, fondo per la tutela del reddito) nonché le domande previste per l'adesione.
- Articolo 3: esplicita le modalità per la costituzione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto concerne il patrimonio e la contabilità.

Tali fondi potranno essere costituiti tramite il contributo volontario degli aderenti o da erogazioni finanziarie di soggetti privati, tuttavia solo gli agricoltori attivi potranno beneficiare degli indennizzi del fondo. Viene inoltre prevista una gestione contabile separata e sono specificate le condizioni applicate in caso di recesso, scioglimento o scadenza.

- Articolo 4: chiarisce le possibili entrate del fondo, prevedendo una serie di possibilità (versamento degli aderenti, somme da istituti di credito, contributi da privati, contributi FEASR, risarcimenti assicurativi e proventi finanziari derivanti dalla gestione finanziaria del capitale versato) ed esplicita anche le possibili uscite (pagamento degli indennizzi, spese di assicurazione per la copertura del rischio, spese di gestione della struttura

organizzativa per la gestione del fondo e per l'accertamento delle perdite economiche di reddito, oneri finanziari).

- Articoli 5: sono definiti i criteri per il regolamento dei fondi. Si tratta delle principali previsioni e della definizione dei requisiti del fondo.

In particolare viene previsto che il fondo abbia una durata non inferiore a 5 anni e che la durata minima di adesione sia non inferiore ai 3 anni.

- Articoli 6 e 7: sono previste alcune regole per l'adesione al Fondo (domanda di adesione), quali per esempio la durata del contratto, la quota, le modalità e termini di versamento, le clausole applicabili, ecc
- Articolo 8: viene prevista l'adozione di uno statuto e le indicazioni che deve contenere;
- Articolo 9: sono esplicitati i requisiti minimi per il riconoscimento del soggetto gestore e le cause di esclusione. In particolare per i fondi IST sono previsti requisiti dimensionali minimi, ovvero l'adesione di almeno 150 agricoltori oppure l'adesione di almeno 50 agricoltori e un volume d'affari complessivo, calcolato come somma del volume d'affari di ciascun aderente, non inferiore a 10 milioni di euro nell'esercizio fiscale precedente alla presentazione di domanda. Per i fondi mutualistici per rischi climatici e ambientali invece il requisito dimensionale minimo è di almeno 700 agricoltori.
- Articolo 10: prevede la volontarietà dell'adesione al fondo e la determinazione delle quote annuali di adesione, oltre a stabilire i requisiti di onorabilità necessari per essere ammessi ai fondi di mutualizzazione.
- Articolo 11 e 12: sono indicati i criteri per il riconoscimento degli indennizzi, rispettivamente, per i fondi per i rischi climatici/ambientali e per la tutela del reddito (IST).
- Articoli 13, 14, 15: sono forniti ulteriori chiarimenti in merito alla gestione del patrimonio, alle eventuali irregolarità e allo scioglimento.
- Articolo 16: nelle disposizioni finali si rinvia all'autorità competente l'adozione di procedure attuative per il riconoscimento dei soggetti gestori